



**Parte speciale**

**Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S - Durata**

**Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 5 S – Servizi di conduzione, manutenzione e presidio;**

**Articolo 6 S – Apparecchiature**

**Articolo 7 S - Garanzie**

**Articolo 8 S - Servizio di manutenzione in garanzia**

**Articolo 9 S - Verifica di conformità**

**Articolo 10 S - Subappalto**

**Articolo 11 S - Pianificazione delle attività**

**Articolo 12 S - Produttività delle risorse impiegate**

**Articolo 13 S - Monitoraggio**

**Articolo 14 S - Penali**

**Articolo 15 S - Fuori produzione ed evoluzione tecnologica**

**Articolo 16 S - Corrispettivo**

**Articolo 17 S - Fatturazione e pagamento**

**Articolo 18 S - Condizione particolare di Risoluzione**

**Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Articolo 20 S - Privacy e Subingresso nel contratto**

**Parte Generale**

**Articolo 1 G - Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G- Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive**

**Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti**

**Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**

**Articolo 9 G - Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G - Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G - Recesso**

**Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G - Subappalto**

**Articolo 15 G - Foro esclusivo**

**Articolo 16 G - Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G - Risoluzione**



**Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

**Articolo 19 G - Incompatibilità**



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”),

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)*”;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi*”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Servizi di conduzione, manutenzione e presidio tecnico degli impianti tecnologici delle sedi Sogei, compresa fornitura di apparecchiature impiantistiche  
Allegato 6 – Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S, per il Lotto \_\_\_\_;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_ mediante \_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: \_\_\_\_;
- i) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico e appendici; Allegato "IV" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità, Allegato "VI" Accordo di riservatezza, *eventuale*, l'Allegato "VII", Contratto di avalimento), nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
- per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
  - per "Amministrazione" si intendono le strutture organizzative del Ministero dell'economia e delle finanze per cui Sogei svolge e/o svolgerà attività di natura informatica, interessate dalla fornitura;
  - per Gestore del Servizio si intende il Responsabile del contratto.



**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi e la fornitura dei prodotti di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'“Offerta Tecnica”, nel “Capitolato Tecnico” nonché nelle relative appendici, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Servizi di conduzione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e presidio tecnico degli impianti tecnologici e di mantenimento edile delle sedi Sogei di cui al comma 4;
  - b) Fornitura delle seguenti apparecchiature impiantistiche: <Lotto 1: n. 2 Gruppi frigo chiller; n. 2 Sistemi statici di continuità (UPS); n. 350 condizionatori tipo a cassetta; n. 3000 plafoniere> <Lotto 2: n. 2 Gruppi frigo chiller; n. 2 Gruppi elettrogeni>, comprensiva della manutenzione in garanzia per 24 mesi decorrente dalla “Data di accettazione della fornitura”, di cui all'articolo 9 S “Verifica di conformità” .
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico, nonché nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, e utilizzo delle risorse indicate nell'Offerta Tecnica, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta Tecnica. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/strumenti devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione di predetti servizi di cui al precedente comma 1 lett. a), ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa autorizzazione della Committente e/o dell'Amministrazione nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1 , salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.  
I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti presso gli immobili ubicati <Lotto 1: in Via Mario Carucci n.99, Via Mario Carucci n.85, Via Mario Carucci n.105 – 00143 Roma e presso la sede secondaria sita nel raggio di 150 Km da Roma> <Lotto 2: di Via Atanasio Soldati, 80 – 00155 Roma, località La Rustica>.



5. Le apparecchiature impiantistiche potranno essere richieste dalla Committente durante l'intera durata contrattuale e dovranno essere consegnate secondo le modalità descritte nel presente Contratto e nei suoi Allegati presso <Lotto 1 la sede principale della Committente, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci. Al fine di individuare esattamente i luoghi di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare \_\_\_\_\_ (da inserire prima della stipula)><Lotto 2 presso la sede sita in Via Atanasio Soldati, 80. Al fine di individuare esattamente i luoghi di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento: \_\_\_\_\_ (da inserire prima della stipula)>.
6. Sono designati quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.
7. Il nominativo del Gestore del servizio è \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_.

#### ARTICOLO 2 S - DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del "Verbale di Consegna" di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna ovvero nel maggior termine concordato con la SOGEI.  
Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e l'avvio dell'esecuzione delle attività, la Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore di affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti. Tali attività di affiancamento non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, nell'ultimo mese di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico e sulla base di quanto previsto nell'Offerta Tecnica. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per



l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

#### **ARTICOLO 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016, ossia: i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; ii) comporti per la Committente notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi. La Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del medesimo decreto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti



all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi a:

- a) all'imballaggio delle apparecchiature e dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature e dei prodotti nei locali dell'Amministrazione;
- c) all'apposizione sulle apparecchiature delle "targhette identificative";
- d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi come indicati negli allegati al presente contratto.
7. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice; si precisa che i dati





relativi al precedente affidatario, al numero delle risorse impiegate, al CCNL applicato e al loro inquadramento sono riportate nel Capitolato tecnico.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. (*eventuale*) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.
10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 5 S - SERVIZI DI CONDUZIONE, MANUNTEZIONE E PRESIDIO**

1. L'Impresa si impegna ad eseguire i servizi di conduzione degli impianti e di manutenzione ordinaria (di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico), di Presidio tecnico (di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico) degli impianti della Committente, di mantenimento edile (di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato tecnico) e di manutenzione straordinaria (di cui al paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico), di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lett. a), secondo le specifiche tecniche, le prescrizioni, le modalità e le tempistiche definite nel Capitolato Tecnico e relative appendici e nell'Offerta Tecnica, ove migliorative, nonché nel rispetto della normativa vigente, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 S.
2. L'impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi, la dimensione delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico e che la Committente si riserva il diritto di modificare le consistenze degli impianti, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale globale di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo" comma 1 e di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, ferma l'applicazione dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 6 S - APPARECCHIATURE**

1. Le apparecchiature di cui al precedente art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lett. b), sono da intendersi comprensive della manutenzione in garanzia per 24 mesi (o per il diverso termine indicato nell'Offerta tecnica) decorrente dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 9 S "Verifica di conformità".



2. Durante la vigenza contrattuale, Sogei provvederà ad inviare al Fornitore a mezzo PEC un ordine contenente la tipologia e la quantità delle apparecchiature oggetto di acquisto, nonché il luogo di consegna delle stesse.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire la consegna delle apparecchiature secondo le modalità e secondo le tempistiche indicate nel Capitolato tecnico. Le apparecchiature dovranno essere corredate dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo, redatta in lingua italiana o inglese.
4. Tutte le consegne di cui al precedente comma 3 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
5. Le apparecchiature dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
6. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse le apparecchiature senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
7. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 4, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
8. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che l'Impresa abbia consegnato dei prodotti non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto e/o nell'ordine, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
9. Su richiesta della Committente, il Fornitore è tenuto ad installare e se del caso configurare le apparecchiature, secondo le modalità e le tempistiche definite nel Capitolato Tecnico.
10. La Committente e/o l'Amministrazione acquisiscono la piena proprietà delle apparecchiature di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 9 S "Verifica di conformità" all'esito della verifica di conformità eseguita per ciascuna di esse; prima di tale data tutti i rischi relativi alle suddette apparecchiature saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.



#### **ARTICOLO 7 S - GARANZIE**

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature e dei relativi componenti e materiali da utilizzare per l'installazione.
2. L'Impresa garantisce che gli eventuali programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo art. 9 S "Verifica di conformità".
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

#### **ARTICOLO 8 S - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione ordinaria preventiva e correttiva in garanzia delle apparecchiature e dei prodotti di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. b) per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 9 S "Verifica di conformità" o per il periodo maggiore eventualmente offerto. Tale servizio dovrà essere erogato a cura e spese del Fornitore e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo delle forniture di cui al successivo articolo 16 S intitolato "Corrispettivo". Al termine del suddetto periodo di garanzia la manutenzione ordinaria correttiva sarà remunerata secondo quanto previsto al paragrafo 7.1.3 dell'Allegato III – Capitolato Tecnico.
2. Il servizio di manutenzione in garanzia, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione in garanzia comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia anche funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione di servizi (che vengono erogati tramite l'apparecchiatura) o comunque la non completa disponibilità dell'apparecchiatura stessa, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Il servizio sarà prestato secondo i termini indicati nel Capitolato tecnico.
5. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore stesso che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnato il Fornitore a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo intitolato "Garanzie". La fornitura di parti di



ricambio dovrà essere garantita per un periodo di almeno 5 anni dall'uscita di produzione dell'apparecchiatura.

6. Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
7. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al paragrafo 7.1.3 del Capitolato Tecnico o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, la Committente ha la facoltà di chiedere al Fornitore di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature.
8. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese del Fornitore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente e/o l'Amministrazione.
9. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
10. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

#### **ARTICOLO 9 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Le apparecchiature, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lett. b), saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che le apparecchiature abbiano i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di cui al Contratto e dei suoi Allegati.
3. La verifica di conformità verrà avviata entro 5 giorni lavorativi dall'installazione e configurazione e verrà conclusa entro il termine di 15 giorni lavorativi dal suo avvio o entro il diverso termine fissato da Sogei, in ragione della complessità delle operazioni da svolgere.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in



- termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. b).
  7. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute a seguito di ogni ordine e consegna ed eventuale installazione e configurazione delle apparecchiature richieste, secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. b).
  8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale di verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
  9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
  10. Il Fornitore si impegna su richiesta della Committente, a fornirle tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
  11. Dalla "data di accettazione" le apparecchiature verificate entrano a far parte delle consistenze impiantistiche della Committente ed il Fornitore deve eseguire su di esse i servizi oggetto del presente contratto, fermo restando quanto previsto per la manutenzione in "garanzia".
  12. Le verifiche di conformità relativamente ai servizi oggetto del contratto di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) saranno avviate entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna del "verbale di controllo" del secondo mese del bimestre di riferimento.
  13. La verifica di conformità verrà conclusa entro i successivi 15 giorni lavorativi o entro il diverso termine indicato da Sogei, in ragione della complessità delle operazioni da svolgere.
  14. Le verifiche riguarderanno il rispetto delle tempistiche predisposte nel Programma operativo degli interventi relativamente alle attività di presidio, manutenzione e verifiche periodiche, il corretto svolgimento delle attività di mantenimento edile e di manutenzione ordinaria correttiva e manutenzione straordinaria, sulla base di quanto autorizzato da Sogei, il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, e dei relativi Allegati/Appendici, e di quanto oggetto di offerta tecnica presentata dal Fornitore, e il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili (conformità legislativa).
  15. Fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico rispetto al "verbale di controllo", delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti eventualmente intervenuti, e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.



16. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
17. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
18. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà applicata la relativa penale.
19. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
20. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
21. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
22. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
23. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
24. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia documentazione idonea ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
25. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
26. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

#### **ARTICOLO 10 S - SUBAPPALTO**

*<se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.



2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 11 S - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Impresa, contestualmente all'inizio di erogazione dei servizi, come previsto al par. 6.4.1 del Capitolato Tecnico, dovrà consegnare alla Committente il "Programma Operativo degli Interventi" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Programma Operativo, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Programma Operativo di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Programma Operativo aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali.
4. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "Verbale di Controllo" nei termini e nelle modalità espresse nel par. 6.4.2 del Capitolato Tecnico; il "Verbale di Controllo" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 12 S - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE**

1. Le risorse che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte.
2. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 10 (dieci) giorni solari, il curriculum della nuova risorsa.
3. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova risorsa proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.





5. Ove la Committente ritenga la risorsa proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove risorse devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 4, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della risorsa entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
8. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della risorsa senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle risorse effettivamente impiegate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 13 S - MONITORAGGIO**

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva in corso di esecuzione contrattuale di procedere a controlli e verifiche sulle attività oggetto del contratto.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza svolte da società di certificazione della qualità.

#### **ARTICOLO 14 S - PENALI**

1. Per ogni giorno solare di ritardo nell'inizio dell'esecuzione dei servizi rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 5.1, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. paragrafo 9.1).
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo per l'aggiornamento, la verifica e la riconsegna del Piano Dettagliato degli Interventi rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 5.3 la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo per le integrazioni del Piano Dettagliato degli Interventi a seguito di richiesta di Sogei rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 5.3, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).





4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'aggiornamento dell'Anagrafica Tecnica a seguito di interventi extra-canone, rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 6.2, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
5. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del report semestrale di aggiornamento dell'Anagrafica Tecnica rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico, al paragrafo 6.2, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
6. Per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancato presidio del Call Center rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 6.3, la Committente applicherà una penale pari allo 0,8% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
7. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Programma Operativo degli Interventi rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 6.4.1, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 6.4.1, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a SOGEI del Verbale di Controllo rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 6.4.2, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della Scheda di Consuntivo dell'Intervento rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 6.4.2, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
11. Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di intervento ordinario (ad eccezione dei CED ed impianti critici) previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 7.1.3.1, la Committente applicherà una penale pari allo 0,111% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
12. Per ogni mezz'ora di ritardo rispetto ai tempi di intervento urgente (ad eccezione dei CED ed impianti critici) previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 7.1.3.2, la Committente applicherà una penale pari allo 0,017% del canone annuo dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (par. 9.1).
13. Per ogni quarto d'ora di ritardo rispetto ai tempi di intervento di emergenza (ad eccezione dei CED ed impianti critici): previsti dal Capitolato Tecnico al paragrafo 7.1.3.3, la Committente applicherà una penale pari allo 0,011% del canone annuo dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
14. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ripristino per gli interventi ordinari previsti dal Capitolato al paragrafo 7.1.3.1 (ad eccezione dei CED ed impianti critici) la Committente applicherà una penale pari allo 0,5% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1)



15. Per ogni ora di ritardo rispetto all'orario previsto dal Capitolato Tecnico al paragrafo 7.1.3.2, rispetto dei tempi di ripristino nel caso di interventi urgenti (ad eccezione dei CED ed impianti critici) la Committente applicherà una penale pari allo 0,044% del canone annuo dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
16. Per ogni ora di ritardo rispetto all'orario previsto dal Capitolato (rif. paragrafo 7.1.3.3) in caso di ripristino nel caso di interventi di emergenza (ad eccezione dei CED ed impianti critici) la Committente applicherà una penale pari allo 0,055% del canone annuo dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. Par. 9.1).
17. Per ogni ora di ritardo rispetto all'orario previsto dal Capitolato al paragrafo 7.1.3.1 rispetto dei tempi di intervento nel caso di interventi ordinari per i CED e gli impianti critici la Committente applicherà una penale pari allo 0,015% del canone annuo dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. Par. 9.1).
18. Per ogni quarto d'ora di ritardo rispetto all'orario previsto dal Capitolato (rif. paragrafo 7.1.3.2) rispetto dei tempi di intervento nel caso di interventi urgenti per i CED e gli impianti critici la Committente applicherà una penale pari allo 0,008% del canone annuo dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. Par. 9.1).
19. Per ogni quarto d'ora di ritardo rispetto all'orario previsto dal Capitolato al paragrafo 7.1.3.3 Mancato rispetto dei tempi di intervento nel caso di interventi di emergenza per i CED e gli impianti critici la Committente applicherà una penale pari allo 0,010% del canone annuo dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. Par. 9.1).
20. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato al paragrafo 7.1.3.1 rispetto dei tempi di ripristino nel caso di interventi ordinari per i CED e gli impianti critici la Committente applicherà una penale pari allo 0,65% del canone mensile (rif. par. 9.1).
21. Per ogni ora di ritardo rispetto all'orario previsto dal Capitolato al paragrafo 7.1.3.2 rispetto dei tempi di ripristino nel caso di interventi urgenti per i CED e gli impianti critici la Committente applicherà una penale pari allo 0,017% del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 16 comma 1 lett. a).
22. Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di ripristino nel caso di interventi di emergenza per i CED e gli impianti critici previsti dal Capitolato al paragrafo 7.1.3.3 la Committente applicherà una penale pari allo 0,029% del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 16 comma 1 lett. a).
23. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle fatture dei materiali non presenti nel listino di riferimento rispetto ai termini previsti dal Capitolato al paragrafo 7.5 la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1)
24. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle Proposte di Ordine di Intervento / Preventivi di spesa per interventi extra-canone rispetto ai termini previsti dal Capitolato al paragrafo 7.5 la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto (rif. par. 9.1).
25. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle apparecchiature impiantistiche rispetto ai termini previsti dal Capitolato (rif. paragrafo 8.1) la Committente applicherà una penale pari allo 1% del valore dell'ordine.



26. In caso di esito negativo della verifica di conformità delle forniture la Committente applicherà una penale pari allo 1% del valore dell'apparecchiatura sottoposta a verifica (rif. paragrafo 8.3).
27. Per ogni giorno solare necessario alla corretta esecuzione della verifica di conformità delle forniture intercorrente tra la data del verbale negativo e la data di verifica di conformità con esito positivo la Committente applicherà una penale pari allo 0,5% del valore dell'apparecchiatura sottoposta a verifica (rif. paragrafo 8.3).
28. Per ogni giorno solare intercorrente tra la data del verbale negativo e la data di verifica di conformità con esito positivo per i servizi (rif. paragrafo 12.4.1 del Capitolato Tecnico e di cui all'art. 9 S comma 14) la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% del canone mensile (rif. par. 9.1).
29. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 1000,00 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
  - presenza di virus o altro codice dannoso nelle apparecchiature consegnate dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 1% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera a;
  - immissione nella rete interna della Committente e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 1% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 lettera a .
30. Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse rispetto a quanto indicato, all'art. 12 S, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% del canone mensile dovuto per tutti i servizi oggetto del contratto.
31. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una risorsa senza la necessaria preventiva autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a €250,00.
32. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
33. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
34. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
35. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 10 G,



senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

36. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ARTICOLO 15 S - FUORI PRODUZIONE E EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Nel corso di durata della presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire le apparecchiature offerte nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Committente:

- a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Committente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature offerte, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, la Committente procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".
3. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, la Committente potrà chiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della stessa, il campione del prodotto offerto in sostituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo.
4. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica di cui ai precedenti commi 2 e 3, la Committente ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Contratto, ovvero



- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura dichiarata "fuori produzione", sostituendola con quello offerto in sostituzione.
- 5. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore si impegna ad informare la Committente sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura oggetto del contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse; le apparecchiature "evolute" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
- 6. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)* alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii)* alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
- 7. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, la Committente procederà con le modalità e la tempistica di cui al comma 2, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
- 8. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni e della verifica la Committente autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

#### ARTICOLO 16 S - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo contrattuale, omnicomprensivo, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale di cui all'art. 1 S, è pari a € \_\_\_\_\_, al netto di IVA, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_, così suddiviso:
  - a) il corrispettivo contrattuale per i Servizi a canone di conduzione, manutenzione e presidio tecnico degli impianti tecnologici e di mantenimento edile delle sedi Sogei;
  - b) il massimale contrattuale per i Servizi extra canone è pari complessivamente ad euro <Lotto 1: 9.300.000,00> <Lotto 2: 4.600.000,00>.il corrispettivo relativo al canone mensile per ogni singolo servizio oggetto del contratto è determinato secondo quanto specificato al paragrafo 9.1. dell'Allegato 7 – Capitolato Tecnico;  
*<valorizzazione per il Lotto 1:*
  - c) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei gruppi frigo di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a € \_\_\_\_\_, comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 24 mesi o per il periodo maggiore offerto; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato \_\_\_\_\_;
  - d) il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli UPS di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a € \_\_\_\_\_, comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 24 mesi o per il periodo maggiore offerto; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato \_\_\_\_\_;



- e) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei condizionatori di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 24 mesi o per il periodo maggiore offerto; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato \_\_\_\_\_;
- f) il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle lampade di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 24 mesi o per il periodo maggiore offerto; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato \_\_\_\_\_;

*<valorizzazione per il Lotto 2>*

- c) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei gruppi frigo di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 24 mesi o per il periodo maggiore offerto; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato \_\_\_\_\_;
- d) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei gruppi elettrogeni di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 24 mesi o per il periodo maggiore offerto; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato \_\_\_\_\_;

Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Inoltre, gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ al netto di IVA.

- 2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3. I corrispettivi dovuti al Fornitore di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) del presente articolo, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- 4. Nel corso dell'esecuzione contrattuale, il presente contratto potrà subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del "corrispettivo contrattuale globale" del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Resta fermo quanto previsto al precedente articolo 1 S comma 4.
- 5. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
- 6. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Servizi di conduzione, manutenzione e presidio tecnico degli impianti tecnologici delle sedi Sogei, compresa fornitura di apparecchiature impiantistiche

Allegato 6 – Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### ARTICOLO 17 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
  - a) con riferimento ai Servizi di conduzione, manutenzione e presidio tecnico degli impianti tecnologici e di mantenimento edile delle sedi Sogei di cui all'art.1 S comma 1 lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura al termine del bimestre di riferimento, a decorrere dalla data di esito positivo della verifica di conformità svolta e sulla base di quanto riportato nel documento riassuntivo approvato da Sogei, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico;
  - b) con riferimento alla fornitura di apparecchiature impiantistiche di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), inclusiva del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 9 S comma 5.

Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.

1. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
3. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Si precisa che :

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Servizi di conduzione, manutenzione e presidio tecnico degli impianti tecnologici delle sedi Sogei, compresa fornitura di apparecchiature impiantistiche

Allegato 6 – Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





- le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente ai Verbali di Controllo ed al verbale/documento di verifica di conformità e al documento riassuntivo; con specifico riferimento alle prestazioni remunerate tramite l'extra canone, le fatture dovranno essere altresì prodotte unitamente alle fatture del subappaltatore e/o del subaffidatario per le prestazioni dagli stessi eventualmente eseguite, come precisato nel Capitolato tecnico;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
6. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) \_\_\_\_\_, il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
7. *<nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
8. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi.
- Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [areatesoreria@sogei.it](mailto:areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.





10. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
13. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.>

#### **ARTICOLO 18 S - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 20 S comma 1.

#### **ARTICOLO 19 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra



- richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
  6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
  7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
  8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 20 S - PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16 G delle Condizioni Generali, il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet [www.sogei.it](http://www.sogei.it), deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto



il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.

2. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

La Committente

Il \_\_\_\_\_ <inserire carica>

\_\_\_\_\_

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante

<inserire carica>

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S - Servizi

Articolo 6 S - Apparecchiature

Articolo 7 S - Garanzie

Articolo 8 S - Servizio di manutenzione in garanzia

Articolo 9 S - Verifica di conformità

Articolo 10 S - Subappalto

Articolo 11 S - Pianificazione delle attività

Articolo 12 S - Produttività delle risorse impiegate

Articolo 13 S - Monitoraggio

Articolo 14 S - Penali

Articolo 15 S - Fuori produzione ed evoluzione tecnologica

Articolo 16 S - Corrispettivo

Articolo 17 S - Fatturazione e pagamento

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Servizi di conduzione, manutenzione e presidio tecnico degli impianti tecnologici delle sedi Sogei, compresa fornitura di apparecchiature impiantistiche

Allegato 6 - Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 18 S - Condizione particolare di Risoluzione

Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 20 S - Privacy e Subingresso nel contratto

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante <inserire carica>

\_\_\_\_\_ (Firmato digitalmente)